

SUPSI

Novità fiscali

ottobre 2010

Indice

<u>I vantaggi di posizione del Canton Ticino nei confronti dell'Italia</u>	<u>2</u>
<u>L'evoluzione dei contribuenti più abbienti nei Cantoni</u>	<u>4</u>
<u>Cambiamenti in vista per la tassazione forfettaria?</u>	<u>8</u>
<u>La compensazione finanziaria dell'imposta alla fonte e l'analisi tecnica dell'Accordo sui frontalieri</u>	<u>11</u>
<u>Frontalieri: possibili scenari futuri nei rapporti italo-svizzeri</u>	<u>15</u>
<u>L'effetto negativo delle convenzioni contro le doppie imposizioni</u>	<u>16</u>
<u>IVA: partecipazioni e deduzione dell'imposta precedente</u>	<u>18</u>
<u>La circolare 51/E commenta la disciplina CFC</u>	<u>20</u>
<u>Corsi di aggiornamento in ambito fiscale</u>	<u>23</u>

I vantaggi di posizione del Canton Ticino nei confronti dell'Italia

Breve analisi dei fattori di attrazione dei contribuenti italiani nel territorio ticinese

Gli ambienti politici ed economici nel Canton Ticino sono stati scossi dalle conseguenze negative, riscontrate o paventate per la collettività locale, a seguito della crisi finanziaria che ha colpito il mondo intero, soprattutto dopo il fallimento negli Stati Uniti della banca d'investimento Lehman Brothers il 15 di settembre 2008. Da oramai due anni gli eventi economici e finanziari osservati sul piano globale hanno dei risvolti anche a livello cantonale, sia perché l'economia ticinese è caratterizzata da una "monocoltura" bancaria che le modifiche di carattere normativo attuate o in discussione sul piano internazionale (G20, OCSE, Unione europea) possono mettere in difficoltà, sia in quanto la politica ticinese considera con troppa enfasi l'importanza della fiscalità ai fini della crescita economica nel territorio cantonale, trascurando di analizzare la questione nel suo insieme, vale a dire dal punto di vista macroeconomico (cfr. Rossi 2010a e 2010b).

L'abbandono della distinzione tra frode e sottrazione fiscale della clientela transfrontaliera delle banche entro i confini elvetici – a seguito della decisione del Consiglio federale (annunciata il 13 di marzo 2009) di volere adeguare le Convenzioni contro la doppia imposizione all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE in materia di scambio di informazioni tra le autorità amministrative nazionali in ambito fiscale – ha acuito le tensioni nella piazza finanziaria ticinese, già sotto pressione per i contraccolpi negativi della crisi globale e accessoriamente per i timori indotti dal terzo scudo fiscale attuato dal governo Berlusconi nel tentativo di ridurre in questo modo il disavanzo nel bilancio dello Stato italiano. Il progetto di amnistia fiscale varato dal Consiglio di Stato ticinese, che attualmente [ottobre 2010] resta da definire precisamente in ambito politico, si iscrive in questa tensione, allo scopo di "far emergere i capitali neri dei residenti in Ticino, compresi quelli che sono depositati all'estero" (Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino 2010, pagina 9). Il governo ticinese è infatti convinto che i capitali defluiti verso l'Italia quale conseguenza dello scudo fiscale *ter* "possono essere richiamati nel Cantone Ticino soltanto [...] mantenendo attrattivo il nostro Cantone quale luogo di residenza per persone facoltose residenti attualmente all'estero. In questo ambito risulta sensato mantenere l'opzione dell'imposizione in base al dispendio e migliorare la posizione del nostro Cantone riguardo all'onere fiscale in un raffronto intercantonale" (ibidem).

Senza entrare nel merito della concorrenza fiscale intercantonale, ma facendo ciononostante rilevare come il Canton Ticino si trovi in una posizione competitiva a questo riguardo quando si considera l'onere fiscale per i contribuenti che risiedono nei dintorni di Lugano anziché a Bellinzona – il cui moltiplicatore d'imposta supera notoriamente e in misura rilevante il livello del moltiplicatore applicato nella "capitale economica" del Cantone –, conviene osservare che il prelievo fiscale è soltanto una delle variabili prese in considerazione nella scelta di un insediamento personale o aziendale. Scorrendo per esempio il *Doing Business Report* pubblicato ogni anno dalla Banca mondiale, si nota che, oltre all'imposizione fiscale, le decisioni di localizzare un'azienda in una nazione piuttosto che in un'altra considerano soprattutto la facilità con cui si può iniziare e terminare la propria attività economica, i tempi e le procedure da seguire per ottenere i necessari permessi di costruzione (anche per la propria abitazione), le modalità e la tempistica per assumere e per licenziare dei collaboratori (con il livello di competenze e la formazione professionale richieste dall'impresa), la facilità nell'ottenere delle linee di credito presso il sistema bancario locale, la protezione legale degli investitori come pure la possibilità di effettuare degli scambi commerciali transfrontalieri senza barriere doganali (cfr. Banca mondiale 2009, pagina 2). Per quanto riguarda le persone fisiche, d'altro canto, la competitività fiscale del luogo di domicilio è solo uno dei numerosi fattori di attrazione di contribuenti (facoltosi) entro il territorio di una qualsiasi giurisdizione (nella fattispecie, il Canton Ticino). Almeno altrettanto importanti risultano essere i vantaggi di posizione (con particolare riferimento all'Italia, per la prossimità geografica, linguistica e socio-culturale del Canton Ticino e soprattutto della regione a Sud del Monte Ceneri), tra cui si annoverano i seguenti elementi principali:

- la sicurezza e l'ordine pubblico, a garanzia e quale risultato della stabilità politica, istituzionale e socio-economica (inclusa la stabilità finanziaria), che si accompagna pure dalla stabilità e responsabilità fiscale (mediante l'uso efficiente delle risorse fiscali, il cui prelievo non dovrebbe subire delle variazioni rilevanti nel lungo termine, permettendo in questo modo ai contribuenti di pianificare l'insieme delle loro scelte di natura finanziaria con un grado di incertezza minimo per quanto riguarda le variabili di carattere fiscale);
- la possibilità di insediamenti residenziali in zone confacenti dal punto di vista paesaggistico e arredate in modo ideale per la mobilità locale, con una pianificazione e gestione del territorio capaci di soddisfare le più elevate aspettative delle persone (di età, origine e genere diversi) che in esso risiedono stabilmente;
- la rete di infrastrutture per il trasporto sia privato sia collettivo (assenza di intasamenti stradali, puntualità e capillarità del servizio ferroviario e aeronautico), con una elevata facilità e rapidità di accesso alle vie di comunicazione, ma senza subirne l'inquinamento fonico e ambientale per la loro eccessiva prossimità;
- la qualità dei servizi nel campo della sanità (inclusi i servizi personali) e della formazione nei vari ordini di scuola (compresa la possibilità di una scolarizzazione completa in lingua inglese, per la discendenza dei dirigenti aziendali di imprese multinazionali e per la prole degli operatori finanziari di livello medio-alto, i quali di solito sono caratterizzati da una mobilità internazionale del lavoro relativamente elevata);
- la varietà e la frequenza dell'offerta culturale (musei, concerti, biblioteche, rappresentazioni teatrali, altre possibilità di svago per ogni fascia di età) dentro e fuori i principali centri residenziali, compresa la natura in buono stato (laghi, fiumi, boschi e montagne per la pratica di varie attività sportive estive o invernali);
- la semplicità e l'efficienza della burocrazia (le cui formalità potranno sempre più essere espletate con la posta elettronica o attraverso Internet, riducendo quindi la necessità di recarsi personalmente negli uffici della pubblica amministrazione, siano essi accentrati o decentrati nel territorio della giurisdizione locale).

In sostanza, la pressione fiscale (che non riguarda soltanto le imposte dirette per le persone fisiche ai diversi livelli di governo, ma che integra pure le imposte indirette come l'IVA e vari contributi di natura causale, quali le tasse per lo smaltimento dei rifiuti o per il trattamento delle acque reflue) ha una rilevanza effettiva assai minore di quanto si sostiene sul piano politico in generale. Inoltre, la continua erosione del substrato fiscale, motivata da considerazioni di ordine competitivo nel contesto intergiurisdizionale nazionale e transnazionale, comporta spesso due effetti controproducenti per la concorrenzialità territoriale. Da un lato, data la necessità di assicurare l'equilibrio finanziario dei conti pubblici nella dinamica della concorrenza fiscale, la riduzione di aliquote e basi imponibili induce volenti o nolenti una minore spesa pubblica che prima o poi, almeno in parte e a geometria variabile, inciderà negativamente sulle prestazioni offerte anche agli stessi contribuenti che si sono voluti attrarre manipolando (al ribasso) la leva fiscale – e che dunque potrebbero decidere di traslocare in una collettività meno esposta o in ogni caso meno reattiva alla concorrenza fiscale. Dall'altro lato, come lo mostra l'evidenza empirica sul piano svizzero, i territori con la minore pressione fiscale sono pure quelli dove si osserva una più rapida crescita del livello dei prezzi nel settore immobiliare (terreni per la costruzione, sia residenziale sia commerciale) a seguito della crescente domanda di insediamenti da parte dei contribuenti il cui reddito e/o patrimonio sono elevati: in questo caso, l'attrattività ricercata attraverso la riduzione (continua) dell'onere fiscale per le persone fisiche si riduce, automaticamente, attraverso gli aumentati costi immobiliari, sia al momento dell'acquisizione della proprietà sia successivamente per la tassazione annuale del reddito (il cosiddetto valore locativo fittizio) e della sostanza immobiliare.

Se l'intento del governo ticinese è quello di attuare *“una serie di iniziative al fine di tutelare, nei limiti delle sue possibilità di intervento, la piazza finanziaria ticinese [...] per rispondere almeno parzialmente allo scudo fiscale-ter”* (Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino 2010, pagine 3 e 11), la sua strategia non dovrebbe concentrarsi sull'amnistia fiscale cantonale, i cui riscontri deluderanno sia i suoi promotori sia i portatori di interesse nella fattispecie (cfr. Rossi 2010c), ma considerare l'insieme dei fattori di attrattività del territorio ticinese, promuovendoli in Italia mirando alle tipologie di contribuenti di cui l'economia cantonale ha maggiormente bisogno, in quanto essi porteranno risorse umane e finanziarie che la collettività locale non è in grado di mettere a disposizione per lo sviluppo della piazza finanziaria e dell'intera economia

ticinese nella lunga e delicata fase di uscita dalla crisi globale – che non è priva di insidie e rischi di ricadute in recessione.

Per maggiori informazioni:

- Banca mondiale (2009); *Doing Business 2010*, Washington (DC): Banca mondiale, in: <http://www.doingbusiness.org/documents/fullreport/2010/DB10-full-report.pdf> [25.10.2010]
- Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino (2010); "Progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994: amnistia fiscale cantonale per le persone fisiche e giuridiche", *Messaggio n. 6328*, Bellinzona, 23 febbraio 2010, in: <http://www3.ti.ch/DFE/cartellastampa/pdf-cartella-stampa-667302514910.pdf> [25.10.2010]
- Rossi Sergio (2010a); "La crisi economica e le sue ricadute: conseguenze e prospettive per la piazza finanziaria ticinese", Contributo alla tavola rotonda sulla crisi economica organizzata dal Partito socialista, Locarno, 27 marzo 2010, in: http://www.ps-ticino.ch/fileadmin/user_upload/IIPartito/Document/Intervento_Rossi.pdf [25.10.2010]
- Rossi Sergio (2010b); "C'è monocultura e monocultura", *Plusvalore*, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Rete Due, Lugano, 10 maggio 2010, in: <http://retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/plusvalore/2010/05/10/monocultura.html> [25.10.2010]
- Rossi Sergio (2010c); "L'amnistia fiscale ticinese è una chimera", *Plusvalore*, Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, Rete Due, Lugano, 7 giugno 2010, in: <http://retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/plusvalore/2010/06/07/amnistia-fiscale-ti.html> [25.10.2010]

Sergio Rossi

Professore ordinario di macroeconomia ed economia monetaria nell'Università di Friburgo (Svizzera)

L'evoluzione dei contribuenti più abbienti nei Cantoni

Dal 2001 al 2007 si è registrato un aumento di contribuenti benestanti nei diversi Cantoni della Svizzera

I. Il dibattito politico sugli sgravi fiscali a favore degli alti redditi

Quando in politica si discute di sgravi fiscali a favore degli alti redditi spesso gli oppositori chiedono, a giusta ragione, statistiche che possano dimostrare una correlazione tra l'abbassamento delle imposte e il mantenimento o l'arrivo di persone facoltose nel Cantone. Ne è un esempio il dibattito, che da diverso tempo sta tenendo banco nel mondo politico, sui possibili sgravi fiscali nel Canton Ticino.

Per contro i fautori sostengono che se si dovesse lasciare inalterata l'attuale scala delle aliquote si correrebbe il rischio di perdere competitività rispetto agli altri Cantoni, i quali da qualche anno hanno iniziato una vera e propria corsa al ribasso del carico fiscale per accaparrarsi i buoni contribuenti. Questa situazione potrebbe quindi generare un'eventuale perdita di gettito fiscale, nel caso in cui non si modificasse la scala delle aliquote.

Per cercare di capire meglio la situazione del turismo fiscale, un fenomeno riconducibile all'autonomia dei Cantoni in materia di aliquote, verrà esaminata la statistica pubblicata annualmente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale considera il numero di contribuenti, suddivisi per scaglioni, che pagano l'imposta federale diretta. Questa statistica permette di esaminare l'evoluzione, per Cantone, dei contribuenti che dal 2001 al 2007 (l'ultimo anno per il quale l'AFC ha pubblicato i dati) hanno dichiarato un reddito imponibile, ai fini dell'imposta federale diretta (IFD), superiore ai 200'000 franchi. Sulla base di queste informazioni si può verificare se vi sia stato un aumento o una diminuzione di contribuenti in ogni Cantone.

II. I fattori da considerare per eleggere un domicilio fiscale

È pur vero che la fiscalità rappresenta solo uno dei tanti fattori che una persona prende in considerazione per scegliere il proprio domicilio fiscale; infatti l'offerta dell'impiego, gli stipendi, gli affitti, il tempo libero, il clima, la lingua, la possibilità di scolarizzazione in lingua inglese dei propri figli, la bellezza del paesaggio, la prossimità delle principali vie di comunicazione, la vicinanza ad una grande città, le offerte culturali, il carico fiscale della società per la quale la persona di riferimento lavora, ma sempre di più anche la possibilità per il partner (marito o moglie) della persona di riferimento di poter trovare un lavoro che corrisponda alla formazione e alle esigenze sono pure importanti fattori da considerare per eleggere il domicilio fiscale. Si notano infatti delle difficoltà per attrarre persone altamente specializzate, le quali percepiscono un reddito elevato, laddove il proprio partner non ha alcuna possibilità di trovare un posto di lavoro all'altezza della sua formazione e della sua propria aspirazione professionale (cfr. anche il contributo precedente del Professor Sergio Rossi).

Queste necessarie precisazioni servono quantomeno ad indicare che la fiscalità di un Cantone non rappresenta mai l'unico fattore decisionale che una persona considera per eleggere un domicilio fiscale e pertanto non è cosa semplice dimostrare una chiara correlazione tra la fiscalità e l'arrivo o la partenza di un contribuente. Inoltre sarebbe necessario riuscire a distinguere tra contribuenti che esercitano un'attività lucrativa e quelli che, invece, sono per esempio pensionati o che comunque non svolgono alcuna attività lucrativa, poiché le motivazioni per eleggere un domicilio fiscale, in base ai motivi sopraesposti, divergono tra queste due categorie di contribuenti.

III. Le statistiche federali sull'evoluzione del numero di contribuenti dal 2001 al 2007

Nella tabella 1 viene riportata l'evoluzione del numero di contribuenti dal 2001 al 2007 nei singoli Cantoni. Dai dati statistici si rileva che al primo posto si posiziona il Canton Svitto, con un aumento (dal 2001 al 2007) del 77% del numero di contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'IFD superiore ai 200'000 franchi (da 1'872 a 3'305). Non molto distanziati altri tre Cantoni della Svizzera centrale: Obvaldo (da 157 a 258, +64%), Zugo (da 1'902 a 3'069, +61%) e Nidvaldo (da 431 a 675, +57%). Questi Cantoni di piccole dimensioni, oltre ad una politica fiscale molto aggressiva per attirare nel loro territorio persone molto facoltose, sono ben situati geograficamente per la loro vicinanza a Cantoni importanti come quelli di Zurigo, Lucerna e San Gallo, nei quali l'offerta è ampia e in grado di soddisfare la domanda proveniente dalle categorie di contribuenti con redditi (e patrimoni) elevati.

All'interno di questo gruppo di Cantoni si ritrova pure Friburgo, indubbiamente non conosciuto per una politica fiscale attrattiva per gli alti redditi e il cui aumento di contribuenti si attesta al 61% (da 1'034 a 1'669). La causa di una simile crescita potrebbe verosimilmente essere dovuta al fatto che molti contribuenti benestanti abitano in questo Cantone, ma svolgono la loro attività lucrativa in Cantoni limitrofi come Berna o Losanna, nei quali non desiderano vivere per questioni linguistiche oppure legate alla mentalità oppure ancora per la difficoltà di trovare un alloggio adeguato alle proprie esigenze. In tal senso il Cantone Friburgo rappresenta un buon compromesso.

In termini assoluti, il Cantone che ha registrato la maggior crescita di contribuenti è Zurigo (da 18'493 a 22'503, +4'010), seguito da Vaud (da 7'311 a 9'343, +2'032) e da Ginevra (da 5'656 a 7'443, +1'787).

Il Canton Ticino ha registrato anch'esso un'evoluzione (molto) positiva del numero di contribuenti benestanti dal 2001 al 2007, con una crescita di poco superiore alle 1'000 unità (+44%), posizionandosi dopo Friburgo. I nuovi contribuenti provengono quasi certamente dall'estero (in particolare dall'Italia), fatto spiegabile dai diversi fattori sopra indicati (tra cui anche quelli fiscali) che mettono il Ticino in una situazione più competitiva rispetto alla vicina Italia. Difficile, per contro, spiegare questo aumento con l'arrivo di contribuenti dal resto della Svizzera.

Dalle informazioni contenute nella tabella 1 emerge che quasi ovunque (ad eccezione di Appenzello Esterno e San Gallo) si è verificato un aumento del numero di persone che hanno dichiarato redditi imponibili oltre i 200'000 franchi. Pertanto sembrerebbe prevalere la tesi secondo la quale la concorrenza fiscale intercantonale abbia sì giocato un suo ruolo, ma non decisivo, poiché altrimenti si dovrebbe osservare una

controtendenza in alcuni Cantoni, vale a dire che se in alcuni la percentuale aumenta in altri deve gioco forza diminuire.

Inoltre si dovrebbe esaminare anche la questione considerando l'aumento generale delle fonti di reddito (lavoro e capitale) nel periodo in esame (2001-2007), che dovrebbe aver portato ad una crescita del reddito in quasi tutti i Cantoni, senza dunque alcun influsso derivante dalla concorrenza fiscale e dal conseguente calo del carico fiscale.

Per avere una controprova sarà comunque necessario analizzare le statistiche più recenti, che attualmente non sono ancora disponibili, per sapere se Cantoni come Appenzello Esterno, Obvaldo e Uri (con la *Flat Rate Tax*) o Grigioni avranno effettivamente registrato un aumento di contribuenti superiore alla media dei periodi fiscali osservati, in considerazione degli importanti sgravi fiscali effettuati dal 2008 in poi.

Tabella 1: Evoluzione del numero di contribuenti nei 26 Cantoni con un reddito imponibile, ai fini dell'imposta federale diretta, superiore ai 200'000 franchi (Fonte: Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna)

Cantone	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Differenza 2001-2007	
AG	3'642	3'961	3'944	4'104	4'247	4'672	5'177	1'535	42%
AI	120	112	115	119	152	155	171	51	43%
AR	464	387	430	335	314	332	343	-121	-26%
BE	4'928	4'989	5'102	5'210	5'356	5'636	6'105	1'177	24%
BL	2'644	2'656	2'865	3'099	3'253	3'471	3'685	1'041	39%
BS	1'928	1'846	1'855	1'953	2'044	2'134	2'157	229	12%
FR	1'034	1'103	1'154	1'254	1'350	1'497	1'669	635	61%
GE	5'656	5'471	5'758	6'327	6'254	6'564	7'443	1'787	32%
GL	189	182	173	175	185	183	207	18	10%
GR	1'137	1'281	1'184	1'243	1'259	1'298	1'430	293	26%
JU	211	202	204	208	226	238	289	78	37%
LU	1'971	2'049	2'113	2'165	2'352	2'464	2'707	736	37%
NE	988	961	951	1'041	1'083	1'141	1'252	264	27%
NW	431	472	492	548	588	617	675	244	57%
OW	157	164	168	176	195	233	258	101	64%
SG	3'259	3'116	2'620	2'682	2'763	2'713	3'082	-177	-5%
SH	382	378	366	402	420	479	509	127	33%
SO	1'349	1'336	1'372	1'449	1'529	1'618	1'702	353	26%
SZ	1'872	1'945	2'162	2'342	2'570	2'857	3'305	1'433	77%
TG	1'241	1'204	1'222	1'338	1'413	1'528	1'722	481	39%
TI	*	*	2'338	2'733	2'847	2'655	3'364	1'026**	44%**
UR	101	98	99	101	105	101	104	3	3%
VD	*	*	7'311	6'811	7'779	8'512	9'343	2'032**	28%**
VS	*	*	1'339	1'392	1'414	1'562	1'731	392**	29%**
ZG	1'902	2'065	2'116	2'306	2'502	2'738	3'069	1'167	61%
ZH	18'493	17'639	17'043	17'864	19'022	19'930	22'503	4'010	22%
Media CH	2'352	2'331	2'481	2'591	2'739	2'897	3'231	728	31%

* Dati non disponibili

** Differenza calcolata tra il 2003 e il 2006

IV. Le statistiche cantonali sull'evoluzione del numero di contribuenti nel Canton Ticino dal 2003 al 2006

Le statistiche elaborate dall'AFC trovano conferma anche nei dati pubblicati dall'Ufficio di statistica del Canton Ticino. Tra l'altro le statistiche cantonali non registrano alcuna diminuzione di contribuenti tra il 2005 e il 2006 come invece indicato dalle statistiche dell'AFC (cfr. tabella 2). È vero che si stanno paragonando due redditi imponibili diversi, da una parte quello dell'IFD e, dall'altra, quello dell'imposta cantonale. Nonostante ciò, in Ticino dal 2003 al 2006 si osserva una costante crescita dei contribuenti con redditi imponibili superiori ai 200'000 franchi (da 3'031 a 3'639, +20%).

Tabella 2: Evoluzione del numero di contribuenti nel Canton Ticino con un reddito imponibile, ai fini dell'imposta cantonale, superiore ai 200'000 franchi (Fonte: Ufficio di statistica del Canton Ticino, Annuario statistico ticinese, Bellinzona)

Contribuenti con un reddito imponibile superiore a 200'000 di franchi	2003	2004	2005	2006	Differenza 2001-2006	
		3'031	3'075	3'248	3'639	608

V. Le statistiche cantonali sull'evoluzione del numero di contribuenti nel Canton Svitto dal 2001 al 2006

Come è stato evidenziato dalla statistica dell'AFC, Svitto è risultato il Cantone che ha registrato il maggior aumento di contribuenti più abbienti nel periodo intercorso tra il 2001 e il 2007 (+77%). Se si esaminano le statistiche cantonali, che permettono di osservare l'evoluzione dei contribuenti molto facoltosi che hanno dichiarato, ai fini dell'imposta cantonale, un reddito imponibile superiore a un milione di franchi, si nota che i contribuenti sono raddoppiati (cfr. tabella 3). Infatti, si è passati da 162 contribuenti facoltosi nel 2001 a 327 nel 2006. Per queste persone la fiscalità molto attrattiva proposta negli ultimi anni da questo Cantone ha giocato un ruolo determinante. Basta pensare che nel Comune di Wollerau il carico fiscale massimo (federale, cantonale e comunale) ammonta a meno del 19%.

Tabella 3: Evoluzione del numero di contribuenti nel Canton Svitto con un reddito imponibile, ai fini dell'imposta cantonale, superiore a un milione di franchi (Fonte: Ufficio di statistica del Canton Svitto)

Contribuenti con un reddito imponibile superiore a 1 milione di franchi	2001	2003	2005	2006	Differenza 2001-2006	
		162	211	254	327	165

VI. Conclusioni

Dalle statistiche finora disponibili, i cui dati più recenti risalgono al 2007, non si può certamente affermare che in Ticino, così come in altri Cantoni della Svizzera, vi sia stata una fuga di contribuenti; piuttosto sembrerebbe prevalere la tesi contraria, data dall'evoluzione positiva in quasi tutti i Cantoni, se si considerano i dati dal 2001 in poi.

Sarà dunque importante prendere visione dei dati riferiti al periodo successivo al 2007, anno a partire dal quale la concorrenza fiscale è diventata ancora più agguerrita tra i Cantoni, per poter stilare un bilancio sul turismo fiscale, anche se, come indicato in precedenza, le aliquote non rappresentano l'unico elemento decisionale per eleggere un domicilio. Ad ogni modo in base alle statistiche concernenti il Canton Svitto, si può senz'altro constatare che la politica fiscale volta ad attrarre contribuenti molto facoltosi nel Cantone abbia dato esiti incoraggianti.

Le statistiche tuttora disponibili non chiariscono purtroppo il luogo di provenienza dei contribuenti (altri Cantoni oppure estero?). È chiaro che questa lacuna non permette di sapere se vi sia stata da parte dei Cantoni la capacità di attrarre nel loro territorio contribuenti dall'estero, con evidenti risvolti positivi per tutta l'economia svizzera, oppure se si siano sottratti contribuenti da altri Cantoni che, invece, condurrebbe ad un gioco a somma nulla per l'intera collettività elvetica.

Per maggiori informazioni:

- Amministrazione federale delle contribuzioni; Statistiche sull'imposta federale diretta, 2001-2007, Berna, in: <http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/index.html?lang=fr> [25.10.2010]
- Ufficio di statistica del Canton Svitto; Steuerstatistik 2005 und 2006 im Vergleich mit früheren Statistiken, in: http://www.sz.ch/documents/17Vergleich_0506.pdf [25.10.2010]
- Ufficio di statistica del Canton Ticino; Annuario statistico ticinese, 2006-2009, Bellinzona

Samuele Vorpe

Docente-ricercatore SUPSI

Cambiamenti in vista per la tassazione forfettaria?

L'8 settembre il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione per modificare la tassazione forfettaria

Dopo che nel febbraio del 2009 il popolo del Canton Zurigo aveva accettato in votazione lo stralcio della disposizione di legge che permetteva ai cittadini stranieri di usufruire della tassazione forfettaria dopo il primo anno di domicilio nel Cantone, si è riaperto lo scontro tra l'etica e la ragione di Stato: da una parte gli oppositori di questa forma particolare di tassazione basata sul dispendio, in luogo della tassazione ordinaria, che la ritengono discriminante nei confronti dei contribuenti svizzeri e, dall'altra, i sostenitori che invece la giustificano per gli importanti risvolti in termini economici e di gettito fiscale.

In tempi recenti è stato più volte chiesto dai partiti di sinistra l'inasprimento o l'abrogazione della tassazione forfettaria, sia attraverso iniziative parlamentari a livello cantonale e federale, sia attraverso iniziative popolari. Il Consiglio federale per fronteggiare queste costanti pressioni, ha avviato lo scorso mese di settembre una procedura di consultazione per modificare taluni aspetti della tassazione globale, quali l'adeguamento delle basi di calcolo e la limitazione del campo di applicazione ai soli cittadini stranieri.

I. Le proposte del Consiglio federale

Il Consiglio federale, in base alla presa di posizione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, propone le seguenti condizioni, necessarie per poter usufruire della tassazione forfettaria:

- il dispendio minimo va stabilito ai fini dell'imposta federale e cantonale in 7 volte (attualmente 5 volte) la pigione annua o il valore locativo della propria abitazione oppure, se non si dispone di un'economia domestica propria, in 3 volte (attualmente 2 volte) la pensione annua per il vitto e l'alloggio;
- un importo minimo per usufruire della tassazione globale, fissato in 400'000 franchi ai fini dell'imposta federale diretta. I Cantoni, in considerazione della loro autonomia in materia di aliquote (articolo 129 capoverso 2 Costituzione federale), sono invece liberi di stabilire importi diversi;
- i Cantoni sono obbligati a prendere in considerazione per il calcolo del dispendio anche l'imposta sulla sostanza, che invece non viene riscossa a livello federale;
- per i vecchi casi è previsto un termine transitorio di cinque anni.

Inoltre, rispetto all'attuale normativa, il Consiglio federale vuole limitare il campo di applicazione ai soli cittadini stranieri che non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. Ciò sta a significare che i cittadini svizzeri che, per la prima volta o dopo un'assenza di almeno dieci anni, acquisiscono il domicilio in Svizzera, non potranno più ottenere, su richiesta, di essere tassati con la globale nel periodo fiscale riguardante il loro arrivo in Svizzera.

II. Cosa potrebbe cambiare per i “globalisti” domiciliati nel Canton Ticino?

1. L'aumento del limite minimo del dispendio

Nel Canton Ticino il dispendio minimo per beneficiare della tassazione globale è stabilito in 180'000 franchi (articolo 1 Decreto esecutivo concernente l'imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2010). Si presuppone che anche il Ticino, così come il resto dei Cantoni, si adeguerà al limite minimo per l'imposta federale diretta stabilito in 400'000 franchi. Il motivo di una simile scelta è da ricondurre ad un'auspicata armonizzazione fiscale (verticale) tra l'imposta federale e quella cantonale, al fine di evitare che un contribuente abbia diritto, in un caso, alla tassazione globale e, nell'altro, sia tenuto invece a pagare l'imposta ordinaria.

2. La commisurazione del dispendio

La Circolare n. 9 del 3 dicembre 1993 dell'AFC definisce quali tipi di spese concorrono al mantenimento del tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono in Svizzera a suo carico (il cosiddetto “dispendio”), a prescindere dal fatto che insorgano in Svizzera o all'estero. Si tratta delle spese per il vitto e l'abbigliamento, per l'alloggio, per il personale di servizio del contribuente, per la formazione, per i divertimenti, per lo sport, per viaggi, per la tenuta di animali domestici dispendiosi, per la manutenzione e l'esercizio di automobili, motoscafi, panfili, aeroplani, e per tutte le altre spese attinenti al tenore di vita del contribuente e della sua famiglia.

Per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria la somma di queste spese annuali effettive attinenti al tenore di vita deve attualmente corrispondere almeno a 5 volte il valore della pigione o del valore locativo dell'appartamento in casa propria, mentre per gli altri contribuenti essa deve equivalere almeno a 2 volte il prezzo della pensione per il vitto e l'alloggio (in conformità dell'articolo 1 dell'ordinanza sull'imposizione secondo il dispendio nell'imposta federale diretta).

Con la procedura di consultazione il Consiglio federale vuole inserire nell'articolo 14 della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nell'articolo 6 della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) le basi di calcolo, che attualmente sono invece regolate da un'ordinanza, stabilite in 7 volte il valore locativo o la pigione, oppure in tre volte la pensione per il vitto e l'alloggio.

L'imposta calcolata sul dispendio, che sostituisce sia l'imposta sul reddito sia quella sulla sostanza (articolo 6 capoverso 1 LAID), deve essere almeno pari all'imposta dovuta sugli elementi di reddito e di sostanza di fonte svizzera, rispettivamente ai redditi di fonte estera se si chiedono i benefici convenzionali (il cosiddetto “calcolo di controllo”) ed essere superiore ad un importo minimo espresso in franchi. Tuttavia in base alla nuova proposta del Consiglio federale, l'articolo 6 capoverso 1 collegato con il capoverso 2, prima frase, pone un dubbio interpretativo poiché se all'inizio la disposizione prevede “[...] il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio [...]”, in seguito non si ritrova più alcun riferimento all'imposta sulla sostanza: “L'imposta (ndr. sul dispendio) che sostituisce l'imposta sul reddito [...]”; anche se nel successivo calcolo di controllo (capoverso 2 lettera d) viene richiesto di considerare gli elementi della sostanza. Inoltre, rispetto alla normativa attuale, è stato aggiunto un nuovo capoverso 4 che obbliga i Cantoni a considerare l'imposta sulla sostanza per il calcolo del dispendio (“I Cantoni determinano in che modo l'imposizione secondo il dispendio copre l'imposta sulla sostanza”).

Dalle indicazioni emerse nella procedura di consultazione, il Consiglio federale si è espresso nel seguente modo:

“L'inclusione dell'imposta sulla sostanza nell'imposizione secondo il dispendio è oggetto di una regolamentazione molto differenziata nei Cantoni. I Cantoni devono poter ulteriormente fissare liberamente l'inclusione dell'imposta sulla sostanza. Essi sono però anche tenuti a disciplinare esplicitamente nella legislazione cantonale le modalità di compensazione dell'imposta sulla sostanza (in aggiunta all'imposta sul reddito) nell'imposizione secondo il dispendio. La scelta di tali modalità è libera. Una possibilità consisterebbe in un aumento adeguato dell'importo che risulta dal capoverso 2 (ndr. calcolo di controllo) oppure nel calcolo in base al dispendio della sostanza che soggiace all'imposta ordinaria sulla sostanza.”

Secondo il commento del Consiglio federale, in fine, non si riesce chiaramente a comprendere cosa esso voglia intendere per *“un aumento adeguato dell'importo che risulta dal capoverso 2”* relativo al calcolo di controllo della sostanza e dei relativi proventi di fonte svizzera ed esteri se si chiedono i benefici convenzionali.

L'altra possibilità enunciata dal Consiglio federale, la quale propone di considerare l'imposta sulla sostanza nel calcolo in base al dispendio della sostanza, è più comprensibile e già utilizzata nella prassi di alcuni Cantoni. Per esempio nei Cantoni di Argovia, Basilea Città, San Gallo, Uri, per il calcolo del dispendio, il valore locativo moltiplicato per 5 viene capitalizzato al 5% per determinare l'imposta sulla sostanza. Il risultato viene poi messo a confronto con quello riguardante il calcolo di controllo.

Tornando al Canton Ticino, attualmente il contribuente è tenuto a corrispondere all'autorità fiscale il valore più alto tra l'imposta sul dispendio determinato con le aliquote riferite all'imposta ordinaria sul reddito, e quello derivante dal calcolo di controllo che equivale all'imposta sul reddito per i redditi di fonte svizzera e per i redditi fonte estera se si chiedono i benefici convenzionali, sommata all'imposta sulla sostanza per i patrimoni di fonte svizzera.

Il tenore della nuova disposizione prevista all'articolo 6 capoverso 4 sembrerebbe però significare che il Canton Ticino, nella determinazione del dispendio (in 7 volte il valore locativo o la pigione, oppure in tre volte la pensione) sarà tenuto a considerare, non solamente l'imposta sul reddito, ma anche quella sulla sostanza oppure, alternativamente, aumentare in modo adeguato l'importo che risulta dal calcolo di controllo. Questi dubbi verranno presumibilmente risolti al termine della procedura di consultazione.

3. La disposizione transitoria

Al momento dell'entrata in vigore della modifica di legge, le persone già tassate con l'imposizione secondo il dispendio che però non rispetteranno più i nuovi requisiti per beneficiare della globale, potranno avvalersi dell'ordinamento attuale per i successivi cinque anni (periodo di transizione).

III. Conclusioni

Il 17 dicembre 2010, al termine della consultazione, vedremo se i Cantoni, i partiti e le associazioni interessate avranno accolto favorevolmente le modifiche volute del Consiglio federale volte ad inasprire le esigenze di applicazione della tassazione forfettaria, la cui procedura per determinare la tassazione sul dispendio rinuncia a chiarire tutti i dettagli della situazione di reddito e di sostanza (a livello mondiale) del cittadino straniero che ha preso domicilio in Svizzera senza esercitarvi alcuna attività lucrativa.

Per maggiori informazioni:

- Amministrazione federale delle contribuzioni; Circolare n. 9 del 3 dicembre 1993, in:
<http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00380/index.html?lang=it> [25.10.2010]
- Conferenza dei direttori cantonali delle finanze; Loi fédérale sur l'imposition d'après la dépense, consultation, Berna 29 settembre 2010, in:
http://www.fdk-cdf.ch/fr-ch/100929_aufwbst_vl-stn_fdk_def_f_uz.pdf [25.10.2010]
- Dipartimento federale delle finanze; Avvio della procedura di consultazione relativa alla legge federale sull'imposizione secondo il dispendio, in:
<http://www.efd.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00571/02141/index.html?lang=it> [25.10.2010]
- Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale vuole aumentare l'imposizione secondo il dispendio, Comunicato stampa dell'8 settembre 2010, in:
<http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=it&msg-id=35029> [25.10.2010]

- Prassi delle amministrazioni fiscali cantonali di Argovia, Basilea Città, San Gallo e Uri:
<http://www.ag.ch/DokTabelle/steueramt/index.php?controller=Download&DokId=48&Format=pdf> [25.10.2010]
http://www.steuerverwaltung.bs.ch/mb_np_aufwandbesteuerung.pdf [25.10.2010]
http://www.steuern.sg.ch/home/sachthemen/knowledge_center/steuerbuch/inhaltsverzeichnis/art13/stb26.Par.0002.DownloadListPar.0002.File.tmp/026_1.pdf [25.10.2010]
http://www.ur.ch/dateimanager/np_mb-besteuer-nach_aufwand.pdf [25.10.2010]

Samuele Vorpe
Docente-ricercatore SUPSI

La compensazione finanziaria dell'imposta alla fonte e l'analisi tecnica dell'Accordo sui frontalieri

Mancanza di unicità del trattamento fiscale dei lavoratori dipendenti frontalieri

Il 3 ottobre 1974 è stato concluso a Roma l'“*Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale sui lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine*” (di seguito “*Accordo sui frontalieri*”).

Sebbene sia entrato in vigore solamente 5 anni dopo la conclusione, ovvero il 27 marzo 1979, le disposizioni hanno avuto effetto a decorrere dal 1. gennaio 1974, ciò lo si evince dall'articolo 2 capoverso 2 che recita quanto segue:

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari, rispettivamente, al 20% per il 1974, al 30% per il 1975 ed al 40% per gli anni successivi [...].

L'Accordo sui frontalieri è stato sottoscritto con l'intento di eliminare la doppia imposizione che avrebbe riguardato tutti quei lavoratori frontalieri italiani che per l'appunto risiedevano e tuttora risiedono in Italia, ma che tutti i giorni si recano in Svizzera per svolgere un'attività lavorativa. L'Accordo sui frontalieri prevede quanto segue (articolo 1):

I salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di un'attività dipendente, sono imponibili **soltanto** nello Stato in cui tale attività è svolta.

In altre parole spetta solo alla Svizzera tassare quei redditi percepiti dai lavoratori frontalieri italiani che giornalmente si recano da noi, ed è quindi la Svizzera (in questa specifica circostanza) ad avere una potestà impositiva di tipo esclusivo.

L'Accordo sui frontalieri però non stabilisce unicamente quale dei due Stati contraenti ha la potestà impositiva, ma tratta anche la questione relativa alla compensazione finanziaria dando una linea guida di come utilizzare i fondi riconosciuti al governo italiano dalla Svizzera, ovvero quell'importo che annualmente si genera applicando l'attuale 38.8% sul gettito fiscale proveniente dall'imposizione a livello federale, cantonale e comunale delle remunerazioni dei frontalieri italiani, stabilendone anche il *modus operandi* (articoli 3, 4 e 5).

È di fondamentale importanza evidenziare che l'Accordo sui frontalieri in questione è parte integrante della Convenzione stipulata tra Italia e Svizzera volta ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (di seguito “*Convenzione italo-svizzera*”). Infatti l'articolo 15 capoverso 4 della Convenzione italo-svizzera sancisce che il regime fiscale applicabile ai redditi, ricevuti dai lavoratori frontalieri relativi ad un'attività dipendente è regolato dall'Accordo sui frontalieri.

Fatta la premessa di cui sopra, è opportuno spiegare il motivo per il quale la percentuale relativa alla compensazione finanziaria che la Svizzera riconosce annualmente all'Italia del 40% è scesa al 38.8%.

Il caso è già stato sollevato diverse volte, ma forse non nelle dovute maniere, visto che nulla è cambiato dal 1985, anno in cui la percentuale per l'appunto è scesa dal 40% al 38.8%.

Sulla base della Convenzione italo-svizzera e quindi dell'Accordo sui frontalieri (che non fornisce una definizione chiara di "*frontaliere*") si deduce che la Svizzera ha l'obbligo di riconoscere "*ai Comuni italiani di confine*" (cfr. l'articolo 2 dell'Accordo sui frontalieri) una quota parte delle imposte alla fonte trattenute direttamente dal datore di lavoro svizzero al dipendente. Si evidenzia che solo la Svizzera in maniera unilaterale, non essendovi simmetria da parte italiana, riconosce versamenti all'Italia mentre per i lavoratori frontalieri svizzeri in Italia non vi è compensazione alcuna. Siamo in presenza di una violazione del "*principio di reciprocità*" anche se universalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale.

L'articolo 4 dell'Accordo sui frontalieri specifica anche che la compensazione finanziaria avverrà tramite versamento del dovuto da parte degli organi finanziari dei Cantoni a favore di in un conto apposito e saranno poi le Autorità Italiane che provvederanno a trasferire il dovuto ai Comuni (di frontiera) in cui risiedono (ai fini dell'articolo 4 della Convenzione italo-svizzera) i lavoratori frontalieri. È stato quindi predisposto un elenco esaustivo dei Comuni di frontiera riconosciuti tali ai fini della compensazione finanziaria.

Purtroppo però ci sono diversi casi in cui il cosiddetto "*frontaliere*" pur non rientrando giornalmente al domicilio estero, ai fini della compensazione finanziaria, continua ad essere considerato tale ed in quanto tale l'autorità fiscale svizzera continua a versare impropriamente la quota parte al Comune in cui il contribuente è teoricamente (ma non praticamente) residente.

Si è quindi venuta a creare la figura del "*falso frontaliere*" che sta ad indicare colui che, pur risiedendo sulla carta dei Comuni della fascia di confine interessati dall'Accordo sui frontalieri, non rientra giornalmente al domicilio fiscale estero per cui le sue imposte non dovrebbero essere oggetto di ristorno all'Italia.

Sulla base di questo "*fenomeno*", la Svizzera nel 1985 ha richiesto una riduzione della compensazione finanziaria del 3% (del 40%).

Bisogna tenere conto che oggi la Svizzera – a seguito dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito "Accordo sulla libera circolazione") – vede arrivare per questioni professionali sempre più italiani che risiedono non necessariamente nella fascia di confine.

Diventa quindi determinante per la Svizzera sapere con precisione se il frontaliere in questione torna quotidianamente al proprio domicilio e sapere esattamente quale è il suo domicilio (fascia di confine o meno).

L'articolo 28 capoverso 1 prima frase dell'Allegato 1 dell'Accordo sulla libera circolazione (valevole per il periodo transitorio) prevedeva quanto segue:

Il lavoratore frontaliere dipendente è un cittadino di una parte contraente che ha il suo domicilio regolare principale nelle zone frontaliere della Svizzera o degli Stati limitrofi, esercita un'attività retribuita nelle zone frontaliere dell'altra parte contraente e ritorna alla propria residenza principale di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

L'articolo 7 capoverso 1 dell'Allegato 1 dell'Accordo sulla libera circolazione (valevole dal 1. giugno 2007) recita quanto segue:

Il lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una parte contraente che ha la sua residenza sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana.

È bene evidenziare inoltre che l'articolo 21 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone lascia impregiudicate le disposizioni contenute nei trattati bilaterali contro la doppia imposizione (Accordi sui frontalieri inclusi) e quindi non ha nessuna rilevanza ai fini fiscali. L'obbligo della compensazione finanziaria spetta unicamente nel caso in cui il frontaliere ha il "*domicilio fiscale*" (ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione italo-svizzera) in un Comune situato nella "*zona di frontiera*" (o "*fascia di confine*"), vale a dire

quelle regioni designate come tali dagli accordi in materia di frontalieri conclusi dalla Svizzera con gli Stati limitrofi.

Vien da sé che la Svizzera non ha alcun dovere di ristornare le imposte relative:

- a) a quel lavoratore con permesso B che soggiorna tutta la settimana in Svizzera e quindi assoggettato illimitatamente alle imposte svizzere, né
- b) a quel lavoratore frontaliere che risiede all'estero fuori dalla fascia di confine, sebbene catalogato quale "lavoratore frontaliere", in base alla nuova normativa.

In mancanza di una linea guida di condotta che sancisce i principi per un'equa ripartizione dell'imposta in questione (non vi è traccia alcuna neppure del Modello di Convenzione fiscale dell'OCSE), ci si chiede se non sia opportuno rivedere gli accordi in occasione della prossima riunione che, ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo sui frontalieri, si deve tenere "almeno una volta l'anno" ed il cui scopo è quello di informare i rappresentanti italiani circa l'utilizzazione delle somme versate nonché "per l'esame dei problemi inerenti all'applicazione del presente Accordo."

A conferma di quanto detto indichiamo in maniera estremamente sintetica e schematica come il medesimo problema sia stato trattato dagli altri Stati confinanti con la Svizzera nel caso di lavoratori frontalieri (residenti all'estero) che si recano nel nostro Paese per svolgere un'attività lavorativa dipendente.

È buona cosa dire che a volte la prassi si discosta dalla norma e che la tabella vuole riassumere in maniera leggibile le normative, senza entrare nei dettagli tecnici e nelle eccezioni, con una panoramica indicativa.

Ribadiamo nuovamente che non essendovi una norma specifica (nemmeno a livello internazionale) pronta a stabilire regole chiare e metodo di applicazione, ciascuno Stato ed in alcuni casi in ambito nazionale, ciascun Cantone, ha sottoscritto accordi diversi. Vi sono infatti:

- Cantoni che tassano il lavoratore dipendente frontaliere alla fonte per poi versare a titolo di compensazione finanziaria una percentuale dell'introito fiscale (per esempio il Ticino con l'Italia o i Grigioni con l'Austria);
- Cantoni che tassano il lavoratore dipendente frontaliere alla fonte applicando un'aliquota in misura fissa sul salario lordo, senza riconoscere alla Stato di residenza alcuna compensazione finanziaria (per esempio Basilea Città con la Germania);
- Cantoni che tassano il lavoratore dipendente frontaliere alla fonte per poi versare a titolo di compensazione finanziaria una percentuale del reddito lordo (per esempio Ginevra con la Francia);
- Cantoni che ricevono dallo Stato di residenza una percentuale stabilita calcolata sulla massa salariale (per esempio Basilea Città con la Francia).

Tabella 1: Fattispecie A – Lavoratore dipendente frontaliere, celibe

Stato di residenza	Luogo di lavoro Cantone	Reddito lordo franchi	Aliquota imposta alla fonte %	Imposta alla fonte franchi	Compensazione finanziaria %	Compensazione finanziaria franchi	Gettito Stato di residenza franchi	Gettito netto Cantone franchi	Minor gettito Cantone * franchi
Italia	TI	250'000	23.60%	59'000	38.80%	22'892	22'892	36'108	22'892
Germania	BS		19.76% 4.50%	49'400 11'250				11'250	38'150
Italia	GR		20.71%	51'775	38.80%	20'089	20'089	31'686	20'089
Liechtenstein			20.71%	51'775					51'775
Austria			20.71%	51'775	12.50%	6'472	6'472	45'503	6'472
Francia	GE		27.51%	68'775	3.50%	8'750	8'750	60'025	8'750
Francia	BS		24.33%	60'825	4.50%	11'250		11'250	49'575

* Rispetto alla normativa interna

Tabella 2: Fattispecie B – Lavoratore dipendente frontaliere, coniugato con due figli a carico

Stato di residenza	Luogo di lavoro Cantone	Reddito lordo franchi	Aliquota imposta alla fonte %	Imposta alla fonte franchi	Compensazione finanziaria %	Compensazione finanziaria franchi	Gettito Stato di residenza franchi	Gettito netto Cantone franchi	Minor gettito Cantone * franchi
Italia	TI	70'000	1.40%	980	38.80%	380	380	600	380
Germania	BS		1.43%	1'001				3'150	- 2'149
			4.50%	3'150					
Italia	GR		0.30%	210	38.80%	81	81	129	81
Liechtenstein			0.30%	210					210
Austria			0.30%	210	12.50%	26	26	184	26
Francia	GE		0.15%	105	3.50%	2'450	2'450	-2'345	2'345
Francia	BS		0.04%	28	4.50%	3'150		3'150	-3'122

* Rispetto alla normativa interna

Da ultimo, per completezza d'informazione, evidenziamo il carico fiscale di un residente italiano che lavora nel suo stesso Paese di residenza.

Come probabilmente molti già sanno le persone fisiche residenti in Italia sono soggetti passivi dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (di seguito "IRPEF"). In ambito IRPEF, sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

Tabella 3: Lo schema per il calcolo dell'IRPEF

Reddito imponibile	Aliquota	IRPEF (lorda)
fino a 15'000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15'000 e fino a 28'000 euro	27%	3'450 + 27% sulla parte eccedente 15'000 euro
oltre 28'000 e fino a 55'000 euro	38%	6'960 + 38% sulla parte eccedente 28'000 euro
oltre 55'000 e fino a 75'000 euro	41%	17'220 + 41% sulla parte eccedente 55'000 euro
oltre 75'000 euro	43%	25'420 + 43% sulla parte eccedente 75'000 euro

Nei nostri casi sopra esposti e sulla base di quanto detto in materia IRPEF:

1. Fattispecie A (cfr. tabella 1)

Un lavoratore dipendente in Milano e ivi residente (coniugato con due figli a carico) con un reddito di 54'000 euro (pari a circa 70'000 franchi) scontrerebbe un'imposta complessiva (addizionali regionali incluse e tenuto conto delle detrazioni di legge ammesse) di circa 16'200 euro. Avremmo quindi un'incidenza (in percentuale) pari a circa 30%.

2. Fattispecie B (cfr. tabella 2)

Un lavoratore dipendente in Milano e ivi residente (celibe) con un reddito di 192'000 euro (pari a circa 250'000 franchi) scontrerebbe un'imposta complessiva (addizionali regionali incluse) di circa 69'800 euro. Avremmo quindi un'incidenza (in percentuale) pari a circa 41%.

Terminata la sintesi delle varie modalità di compensazione dell'imposta alla fonte tra gli Stati confinanti con la Svizzera, nonché il rapido paragone di cui sopra, non resta altro da dire se non che il trattamento fiscale riservato al frontaliere da parte dell'Amministrazione fiscale italiana risulta essere "privilegiato" rispetto al trattamento fiscale riservato ad un lavoratore dipendente italiano residente in Italia che ha un'identica situazione familiare, il quale è indubbiamente "discriminato".

Questo potrebbe essere un valido spunto sui cui l'Amministrazione fiscale italiana dovrebbe riflettere.

Per maggiori informazioni:

- Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i1/0.142.112.681.it.pdf> [25.10.2010]
- Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, in: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.642.045.43.it.pdf> [25.10.2010]
- Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.672.945.41.it.pdf> [25.10.2010]
- Processo verbale dell'8 e 9 luglio 1985 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine

Kindah Bourhan

Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law

Manager KPMG SA

Frontalieri: possibili scenari futuri nei rapporti italo-svizzeri

Abolire lo statuto fiscale di frontaliere?

Nella negoziazione di una nuova Convenzione per evitare la doppia imposizione con l'Italia, in seguito alle numerose rinegoziazioni avviate dopo l'adozione dello standard OCSE articolo 26, non si tratta solo di regolare aspetti tra due Paesi, ma anche di tenere conto degli interessi specifici del Cantone Ticino.

È innegabile che da moltissimi anni, con le liste nere, con gli scudi fiscali, con tutte le asimmetrie per il mercato del lavoro e delle aziende (dall'Italia lavoratori e aziende possono facilmente arrivare in Ticino, ma il contrario?), i rapporti con la nazione vicina siano tesi. Il Canton Ticino, spesso vittima principale di queste discriminazioni, ha sempre rispettato l'Accordo sui frontalieri e, stimando per grosse linee, riversando circa 50 milioni di franchi negli ultimi 20 anni ha foraggiato l'erario italiano con più di un miliardo di franchi. Questa situazione non è più sostenibile, né nel contesto generale, né nella situazione specifica dell'Accordo sui frontalieri, che va abrogato e rivisto insieme alla revisione totale della Convenzione con l'Italia.

Come abbiamo visto nel contributo precedente, all'Italia viene riversato il 38.8% del gettito realizzato con i frontalieri che abitano nella fascia di 20 km dal confine, mentre non viene operato riversamento alcuno per i "nuovi" frontalieri oltre tale fascia. Un primo sconto dall'Accordo sui frontalieri originario del 40% si era ottenuto in virtù di una stima del problema dei "falsi frontalieri", ossia coloro che non rientravano giornalmente in Italia. Questo è un primo indizio a favore di una diminuzione dello storno all'Italia, in quanto oggi legalmente i frontalieri possono rimanere tutta la settimana in Svizzera. Inoltre, se negli anni 70 i frontalieri potevano essere visti come creatori puri di valore aggiunto in Svizzera, in questi anni si sono avuti diversi cambiamenti. L'arrivo dei frontalieri ad esempio carica molto la viabilità, che richiede investimenti milionari, se non miliardari, per i quali parte maggiore del substrato fiscale dovrebbe rimanere in Svizzera. Inoltre, la tipologia di frontalieri, da importazione di manodopera per lavori che nessun ticinese avrebbe eseguito, si è sviluppata nel terziario, con pressioni sui salari ticinesi e creazione di disoccupazione, che nuovamente aggravano le nostre finanze. La lista potrebbe continuare, nel solco della constatazione economica che se da un lato è giusto riversare all'Italia imposte per avere servizi pubblici nei Comuni di confine, dall'altro pure in Svizzera vi è un'accresciuta esigenza. Si potrebbe a buon diritto richiedere un trattamento analogo all'Austria, con un ristorno limitato al 12.5%.

Si rileva inoltre che le aliquote per i frontalieri sono calcolate detraendo d'ufficio 5'200 franchi per "oneri assicurativi e interessi di capitale a risparmio", concretamente per le spese di cassa malati, mentre la quasi totalità dei frontalieri opta per non versare contributi di cassa malati in Svizzera restando nel sistema

sanitario italiano, che però non costa nulla al residente italiano. Quindi a coloro che rinunciano all'assicurazione malattia in Svizzera, andrebbe ricalcolata l'aliquota di imposta.

Sarebbe più interessante una riforma radicale che abolisca lo statuto di frontaliere. Nessuna deroga per la fascia dei 20 km. Questa misura creerebbe una parità di trattamento tra tutti i contribuenti italiani, senza discriminare i frontalieri di Milano che devono allestire una dichiarazione in Italia, mentre non dichiarano il salario percepito in Svizzera i residenti di Como. Le aliquote svizzere basse, base per il computo del credito di imposta, lascerebbero una solida base di introiti per i Comuni di confine. Prendiamo ad esempio il frontaliere coniugato con due figli con un reddito lordo di 70'000 franchi (cfr. il contributo precedente di Kindah Bourhan). Oggi la Svizzera su circa 1'000 franchi di imposta alla fonte ne tiene 600 e ne ridà all'Italia 400. Vediamo cosa succederebbe se fosse abolito sia lo statuto *frontaliere* sia il dovere della Svizzera di riversare il 40%. Senza il privilegio *frontalieri* e con una dichiarazione ordinaria il dovuto fiscale in Italia sarebbe di 21'000 franchi, dai quali sono deducibili come credito di imposta i 1'000 franchi. La Svizzera terrebbe il 100% di 1'000 franchi e l'Italia avrebbe nuovo gettito di 20'000 franchi.

Se i Comuni di confine avranno sufficienti ricavi fiscali con questo metodo (ne avranno molti di più, basta coordinarsi con Roma), allora nessun ristorno sarebbe più necessario. Questa riforma lascerebbe il 100% dei ricavi dell'imposta alla fonte alla Svizzera, lascerebbe un substrato fiscale in Italia notevole e superiore a quello di oggi, viste le aliquote italiane e infine garantirebbe un trattamento equo di tutti i residenti in Italia, senza favorire chi è già favorito da stipendi più alti in Svizzera, regalandogli uno sconto fiscale fortissimo. Gli unici che non sarebbero contenti, inutile negarlo, sarebbero i frontalieri medesimi, chiamati alla cassa in modo molto più marcato di oggi.

Per maggiori informazioni:

- Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, in:
<http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.642.045.43.it.pdf> [25.10.2010]

Giordano Macchi

*Dipl. Math. ETH, Lic. sc. econ., Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law
Direttore KPMG SA*

L'effetto negativo delle convenzioni contro le doppie imposizioni

La portata limitativa delle convenzioni determina che una fattispecie a carattere internazionale deve essere dapprima giudicata in base alle normative fiscali interne

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha ribadito questo concetto in una recente sentenza del 7 luglio 2009.

Il ricorrente, un istituto svizzero attivo nell'ambito della formazione, chiedeva di essere esonerato dall'obbligo di trattenere l'imposta alla fonte svizzera sulle prestazioni versate a relatori-conferenzieri residenti in Italia, assunti per l'insegnamento in alcuni corsi di master. Esso motivava tale richiesta in applicazione dell'articolo 14 della Convenzione italo-svizzera. L'articolo in questione attribuisce la potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del percettore di reddito derivante da attività lucrativa indipendente, in altre parole la Convenzione italo-svizzera attribuisce il potere esclusivo di tassare il reddito derivante da attività lucrativa indipendente allo Stato di residenza del percettore, nel caso in questione l'Italia.

Per contro, l'Ufficio delle imposte alla fonte (di seguito "UIF") ribadiva l'assoggettamento all'imposta alla fonte del reddito conseguito dai suddetti relatori in relazione all'articolo 15 della Convenzione italo-svizzera,

articolo che tratta dei redditi da attività lucrativa dipendente e che attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato della fonte di tali redditi, nel caso in questione la Svizzera, in quanto, per normativa e giurisprudenza interna, *“l’attività di docente-relatore presso una scuola, in giorni e orari determinati dalla scuola stessa, secondo un preciso programma di formazione prestabilita dalla scuola, davanti a un numero limitato e chiuso di allievi, è da considerare quale attività dipendente e non quale attività indipendente”*.

Il ricorrente sosteneva che l’imposta alla fonte avrebbe dovuto essere trattenuta solo sulla retribuzione di quei relatori che *“pur non avendo una base fissa, esercitano in modo continuativo il loro ruolo di conferenziere o di insegnante, in modo tale da poter essere assimilati a lavoratori dipendenti”*. Inoltre l’articolo 14 della Convenzione italo-svizzera, relativo appunto ai redditi derivanti dall’esercizio della libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo, prevede espressamente al suo interno le attività di carattere educativo e pedagogico.

Siccome il diritto internazionale prevale sul diritto interno, a suo avviso sarebbe l’articolo 14 che deve essere applicato e non l’articolo 15.

L’UIF rimaneva fermo sulla propria decisione sostenendo che la Convenzione italo-svizzera non propone una definizione di lavoro autonomo e in tali casi è proprio la medesima Convenzione italo-svizzera a rimandare al significato attribuito dalla legislazione interna degli Stati contraenti. Ribatteva quindi che secondo il diritto svizzero per qualificare un’attività lucrativa come indipendente è determinante *“la misura dell’indipendenza personale ed economica dell’interessato nel compimento delle proprie mansioni”* e non era sicuramente il caso per l’attività di docente-relatore presso una scuola.

La Camera di diritto tributario ha dato ragione all’UIF sostenendo che l’attività lucrativa va qualificata come *“dipendente”* oppure *“indipendente”* dapprima secondo le disposizioni del diritto interno.

Per definizione, le convenzioni per evitare le doppie imposizioni *limitano* la potestà impositiva degli Stati contraenti in caso di doppia imposizione. Il potere di limitazione delle convenzioni è chiamato in dottrina *effetto negativo*.

Le doppie imposizioni nascono infatti a causa di collisioni di norme di diritto interno degli Stati contraenti; è perciò evidente che la fattispecie vada dapprima interpretata secondo il diritto interno e poi, in caso di una doppia imposizione effettiva, si applicherebbero le convenzioni, per limitare appunto la potestà impositiva di uno dei due Stati a favore dell’altro.

D’altro canto le convenzioni non hanno mai portata *estensiva* del diritto di imporre, vale a dire che non possono in nessun caso obbligare uno Stato contraente ad istituire delle nuove imposte, che non sono previste dal diritto interno.

È pur vero che le espressioni definite dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono prioritarie rispetto alle definizioni date dal diritto interno degli Stati contraenti, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione (articolo 3 capoverso 2 della Convenzione italo-svizzera).

Tuttavia, nel caso in questione l’articolo 14 della Convenzione italo-svizzera definisce l’attività indipendente a carattere educativo e pedagogico come *“libera professione”*, ma non definisce l’espressione di attività lucrativa indipendente. Difettando quindi l’espressione a livello convenzionale, la definizione deve essere ricercata nel diritto interno dello Stato contraente (articolo 3 capoverso 2 della Convenzione italo-svizzera).

Nella sentenza, la Camera di diritto tributario continua quindi esaminando la definizione a livello interno, rilevando che si parla di attività lucrativa indipendente *“quando essa si svolge in base ad un’organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente”* con l’impiego sia di lavoro che di capitale per conseguire il reddito (a livello di attività dipendente il capitale è la semplice remunerazione della prestazione del lavoratore). La differenza principale tra attività dipendente e indipendente sta dunque innanzitutto nell’indipendenza economica del lavoratore

indipendente, infatti chi è dipendente è vincolato dalla direzione altrui, con il compito di tutelare interessi altrui. Come nel caso di docenti-relatori assunti per conto di una scuola.

Tale conclusione è altresì sostenuta da una precedente sentenza del 27 ottobre 1995 (pubblicata in RDAT I-1996 n. 18t).

La Camera di diritto tributario ribadisce inoltre che anche se l'Italia, per prassi, come sostenuto dal ricorrente, qualificerebbe l'attività di docente-relatore universitario come attività lucrativa indipendente, tale apparente contraddizione è del tutto irrilevante poiché esula dall'oggetto del ricorso. Si tratta di un problema inerente il diritto interno italiano, pur ammettendo che si creerebbe tra i due Stati un cosiddetto "*conflitto di qualificazione*" che implicherebbe l'applicazione dell'articolo 15 da parte della Svizzera, e l'articolo 14 della Convenzione italo-svizzera da parte dell'Italia.

Siccome l'articolo 14 assegna la potestà impositiva esclusiva all'Italia e l'articolo 15 l'attribuisce alla Svizzera si costituirebbe una doppia imposizione effettiva, nonostante la *presenza* di una convenzione volta ad evitarla.

La Camera di diritto tributario sottolinea che spetta comunque al contribuente, nel caso in questione ai relatori-conferenzieri assunti dall'istituto, sottoporre la fattispecie all'autorità competente del proprio Paese di residenza (nel caso l'Italia) invocando l'articolo 26 della Convenzione italo-svizzera, che legifera la cosiddetta procedura amichevole che permette al contribuente di tutelarsi in caso di imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione stessa.

Per maggiori informazioni:

- Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, in: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/i6/0.672.945.41.it.pdf> [25.10.2010]
- Sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello del Canton Ticino 80.2008.42, del 7 luglio 2009 (non pubblicata)
- Sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello del Canton Ticino del 27 ottobre 1995, pubblicata in: RDAT I-1996 n. 18t

Sabina Rigozzi
Assistente SUPSI

IVA: partecipazioni e deduzione dell'imposta precedente

Si delineano i contorni del trattamento fiscale applicabile in caso di partecipazioni e società *holding*

Lo scorso 24 settembre 2010 l'AFC ha pubblicato la seconda bozza *Info IVA 09 "Deduzione dell'imposta precedente e correzione della deduzione dell'imposta precedente"* in cui viene affrontato, tra l'altro, il tema del diritto alla deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni, come pure di società *holding*.

Secondo la Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (di seguito "nuova Legge sull'IVA"), entrata in vigore il 1. gennaio 2010, il contribuente può dedurre tutta l'imposta precedente sostenuta nell'ambito della sua attività imprenditoriale con due sole eccezioni:

- non è ammessa la deduzione dell'imposta precedente relativa a prestazioni escluse dall'imposta (per la cui imposizione il contribuente non ha optato) ed occorre operare una correzione proporzionale dell'imposta precedente in caso di utilizzazione mista;

- è richiesta una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente qualora il contribuente riceva sussidi ai sensi dell'articolo 18 capoverso 2 lettere a – c della nuova Legge sull'IVA.

Con riferimento alle partecipazioni, l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e della nuova Legge sull'IVA considera le operazioni (acquisto e vendita) relative a quote di società e di altre associazioni come escluse dall'imposta senza dar diritto alla deduzione dell'imposta precedente, mentre giusta l'articolo 18 capoverso 2 lettera f della nuova Legge sull'IVA i dividendi e le altre quote di utili derivanti dal possesso di partecipazioni non sono considerati controprestazione.

Si potrebbe dunque pensare che, quanto meno in caso di acquisto o alienazione di partecipazioni, si debba procedere ad una correzione dell'imposta precedente.

Tuttavia la nuova normativa IVA stabilisce anche che:

- l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni costituiscono un'attività imprenditoriale;
- in caso di acquisto, detenzione e alienazione di partecipazioni, nonché in caso di ristrutturazioni ai sensi della legislazione in materia di imposta federale diretta, non occorre operare alcuna correzione e l'imposta precedente è deducibile nell'ambito dell'attività imprenditoriale che vi dà diritto;
- valgono quali partecipazioni le quote del capitale di altre imprese detenute a titolo di investimento durevole e che procurano un'influenza determinante, ritenuto che quote rappresentanti almeno il 10% del capitale sono considerate partecipazioni;
- per determinare il diritto alla deduzione dell'imposta precedente delle società *holding* ci si può basare sull'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute.

Al fine di determinare in che misura una società che acquista, detiene o aliena partecipazioni è autorizzata a portare in deduzione le imposte precedenti sopportate è dunque necessario comprendere in che modo le summenzionate prescrizioni legali interagiscono tra di loro. La nuova bozza di *Info IVA 09* si confronta con questa problematica in modo più strutturato rispetto alla precedente e prevede il seguente trattamento:

I. Società *holding*

Innanzitutto l'AFC propone una definizione di società *holding* conforme a quella contenuta nella Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), ai sensi della quale si considerano quali società *holding* le società di capitali e cooperative il cui scopo statutario consiste essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni, che non esercitano alcuna attività commerciale e in cui le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.

Le società *holding* così definite possono scegliere se determinare il diritto alla deduzione dell'imposta precedente in funzione della propria attività imprenditoriale o, se ciò porta ad un risultato adeguato, in funzione dell'attività imprenditoriale delle imprese da esse detenute.

Con riferimento a questa possibilità di scelta, peraltro confortata dall'interpretazione letterale del relativo testo di legge, è comunque verosimile che la stessa sia limitata dal principio generale secondo cui il contribuente può scegliere liberamente il metodo da applicare per calcolare la correzione dell'imposta precedente a patto che lo stesso conduca ad un risultato corretto. Ne discende che ogni singolo caso andrà valutato in base alle circostanze concrete e che, a dipendenza degli importi in gioco, la richiesta di un'informazione vincolante (*ruling*) sarà l'unica via atta a garantire la necessaria sicurezza del diritto.

II. Partecipazioni

Secondo quanto riportato nella menzionata pubblicazione dell'AFC, i contribuenti che, sebbene detengano partecipazioni, non ricadono sotto l'imposizione privilegiata quale società *holding* concessa dalle competenti autorità fiscali cantonali, possono dedurre le imposte precedenti connesse con l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di partecipazioni nell'ambito della propria attività imprenditoriale.

A tale proposito si osserva come il rimando alla concessione del privilegio fiscale cantonale appaia nel contesto non necessario e problematico: non necessario in quanto l'AFC fornisce una definizione chiara di quali società siano da considerare quali società *holding* e problematico in quanto il riferimento alla legislazione fiscale cantonale potrebbe comportare un diverso trattamento IVA di realtà identiche ma localizzate in Cantoni diversi, nonché penalizzare le società a tassazione ordinaria.

Non si può dunque escludere che il testo della pubblicazione subisca ancora degli adattamenti in questo punto.

III. Ristrutturazioni

L'AFC riconosce la creazione, rispettivamente la modifica di strutture societarie come facente parte dell'attività imprenditoriale. Le relative imposte precedenti (ad esempio sui costi legali e di consulenza) sono dunque di principio deducibili nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dal contribuente interessato.

Per maggiori informazioni:

- Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, RS 641.20, in: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/641.20.it.pdf> [25.10.2010]
- Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto, RS 641.201, in: <http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/641.201.it.pdf> [25.10.2010]
- MWST-Info 09 Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen, Entwurf vom 17. Dezember 2009, in: <http://www.estv.admin.ch> [25.10.2010]
- MWST-Info 09 Vorsteuerabzug und Vorsteuerkorrekturen, 2. Entwurf vom 24. September 2010, in: <http://www.estv.admin.ch> [25.10.2010]

Elisa Antonini

Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law

Studio Bär & Karrer, Lugano

La circolare 51/E commenta la disciplina CFC

L'Agencia delle Entrate interpreta le modifiche introdotte dall'articolo 13 del decreto-legge n. 78/2009 agli articoli 167 e 168 del TUIR

Con il decreto-legge n. 78/2009 sono state introdotte importanti modifiche al regime CFC (*Controlled Foreign Companies*), regolato agli articoli 167 e 168 del TUIR, che impone la tassazione in Italia dei redditi conseguiti dalle partecipate estere localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.

Con la finalità di garantire "*l'effettività sostanziale*" della società o ente non residente controllato, è stata sostituita la lettera a) del comma 5 dell'articolo 167 TUIR e sono stati introdotti i nuovi commi 5-*bis*, 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 167 TUIR. L'intervento legislativo ha investito diversi aspetti della normativa CFC, in relazione sia all'ambito dei soggetti cui si applica tale regime, sia alle modalità attraverso cui può esserne richiesta la disapplicazione, tramite istanza di interpello.

Le nuove disposizioni hanno peraltro sollevato diversi dubbi interpretativi, ai quali la circolare 51/E, diffusa il 6 ottobre scorso dall'Agencia delle Entrate, cerca di dare chiarimento.

La normativa sulle controllate estere prevede che qualora un soggetto residente in Italia controlli (direttamente o indirettamente) un'impresa residente o localizzata in uno Stato o territorio "*a fiscalità privilegiata*", rientrante nell'elenco di cui al decreto ministeriale del 21 novembre 2001 (cosiddetto *black-list*), i redditi conseguiti dalla partecipata estera sono imputati per trasparenza in capo al socio residente, previa ridefinizione degli stessi secondo le disposizioni ordinarie previste per la determinazione del reddito d'impresa (articolo 167 commi 1 e 6).

Il contribuente può tuttavia chiedere di essere esonerato dall'applicazione del regime di tassazione per trasparenza, quando siano verificate determinate condizioni (cosiddette cause esimenti) e ne sia data dimostrazione tramite istanza di interpello.

Sono previste due autonome condizioni di disapplicazione, regolate dall'articolo 167 TUIR comma 5 lettere *a* e lettera *b* del TUIR, operanti in modo indipendente l'una dall'altra.

La prima condizione esimente (articolo 167, comma 5, lettera *a* del TUIR), interessata dalle recenti modifiche normative, richiede espressamente che l'effettiva attività industriale o commerciale della partecipata estera sia svolta nel "*mercato dello Stato o del territorio di insediamento*".

L'elemento innovativo risiede nel "*radicamento*" della partecipata con il Paese o territorio estero di insediamento. La circolare 51/E chiarisce infatti che per "*radicamento*" debba intendersi il legame economico e sociale della CFC con il Paese estero in cui la controllata è insediata, ossia deve sussistere una stabile e continuativa partecipazione alla vita economica dello Stato o territorio *black list* in cui è localizzata.

La disponibilità in loco di una struttura organizzativa è ritenuta condizione necessaria, ma non sufficiente per provare che la controllata svolge nel territorio a fiscalità privilegiata un'eventuale attività industriale o commerciale.

Per quanto riguarda, nello specifico, le attività bancarie, finanziarie e assicurative, la nuova disposizione normativa precisa che la condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello "*Stato o territorio di insediamento*".

In nuovo comma 5-*bis*, introdotto all'articolo 167 del TUIR, restringe ulteriormente l'ambito di applicazione della prima esimente, escludendo la possibilità di richiedere l'esonero dal regime di tassazione CFC, nel caso in cui i redditi della controllata estera derivino, per oltre il 50%, da "*passive income*" o da servizi prestati a società dello stesso gruppo.

Per contrastare le pratiche elusive di delocalizzazione dei "*passive income*", infatti, vengono tassati in Italia i redditi prodotti da "*società senza impresa*" che operano in territori a fiscalità privilegiata e svolgono attività di sfruttamento passivo di *assets* in grado di produrre reddito.

L'Amministrazione finanziaria potrà negare la disapplicazione della disciplina CFC al soggetto residente quando, a prescindere dalla valutazione di ogni altro elemento, i proventi della controllata estera provengono per più del 50%:

- dalla gestione, detenzione, investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie (per esempio dividendi, plusvalenze, interessi attivi, commissioni);
- dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica (per esempio *royalties*);
- dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti infragruppo, compresi i servizi finanziari (per esempio servizi di contabilità, tesoreria accentrata e consulenza).

La circolare 51/E precisa che tale disposizione va interpretata alla luce dei principi comunitari in materia di antiabuso, riconoscendo al contribuente la possibilità di dimostrazione contraria. In sede di interpello, l'Amministrazione finanziaria verificherà non solo la sussistenza degli elementi normalmente rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina CFC per il ricorrere della prima esimente, ma anche la mancanza, nel caso specifico, di intenti o effetti elusivi volti alla distrazione di utili dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

In ogni caso, la verifica del superamento della soglia del 50% deve essere effettuata di anno in anno a cura del contribuente, considerando tutti i proventi lordi conseguiti dalla CFC, sia ordinari che straordinari.

La seconda condizione esimente (articolo 167, comma 5, lettera *b* del TUIR) ricorre quando il soggetto controllante dimostra che dal possesso della partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Sebbene il contenuto della presente norma non abbia subito recenti modifiche normative, la circolare 51/E rileva che per la verifica della presente disposizione deve riscontrarsi la garanzia di una congrua tassazione dei redditi prodotti dalla CFC.

Nel caso specifico di catene societarie che coinvolgono più Paesi, a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato in cui avviene la tassazione, si ritiene che la suddetta condizione sia rispettata quando l'imposizione effettiva complessivamente gravante sull'utile ante imposte della CFC sia in linea con l'imposizione italiana.

Un'altra modifica, apportata dal decreto-legge n. 78/2009, ha comportato l'introduzione nel corpo dell'articolo 167 del TUIR dei commi 8-*bis* e 8-*ter*, che non si applicano invece alle società estere collegate di cui all'articolo 168 del TUIR.

Il comma 8-*bis* estende la disciplina CFC ai soggetti controllati esteri localizzati in Stati o territori compresi nella cosiddetta *white list* (in attesa della sua effettiva emanazione, la norma si applica ai soggetti residenti localizzati in Stati e territori non compresi nel decreto ministeriale del 21 novembre 2001, cosiddetto *black list*) che beneficiano di una tassazione inferiore di oltre la metà rispetto a quella che sarebbe stata applicata in Italia e che, nel contempo, abbiano conseguito in via prevalente "*passive income*" o proventi derivanti dalla prestazione di servizi infragruppo.

Sul primo aspetto, secondo quanto precisato nella circolare 51/E, il confronto tra la tassazione effettiva estera e quella "*virtuale interna*" va condotto considerando esclusivamente le imposte sul reddito, da individuare facendo riferimento alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni, qualora esistente, vigente con lo Stato estero, ed escludendo in ogni caso l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). In mancanza di una Convenzione tra l'Italia e lo Stato estero, vanno considerate, sul fronte interno, unicamente l'Imposta sul reddito delle società (IRES) e sue eventuali addizionali, mentre, sul fronte estero, le corrispondenti imposte sul reddito (per esempio le imposte sul reddito federali, statali, ecc.).

Ai sensi del comma 8-*ter*, al verificarsi delle previsioni di cui al comma 8-*bis*, si assicura comunque al socio residente controllante la possibilità di dimostrare, tramite istanza di interpello, che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale.

La circolare chiarisce che, con tale disposizione, è stata trasposta nella normativa nazionale la nozione di "*costruzione di puro artificio*" elaborata in sede comunitaria, in particolare con la sentenza "*Cadbury-Schweppes*" del 12 settembre 2006 (causa C-196/04). Tale sentenza afferma, infatti, che l'adozione di una normativa in forza della quale i redditi di una partecipata estera, residente in uno Stato membro, sono tassati per trasparenza in capo alla controllante, localizzata in un altro Paese UE, rappresenta una violazione della libertà di stabilimento, salvo nel caso in cui tale misura sia tesa a colpire costruzioni di puro artificio, destinate ad eludere l'imposta nazionale normalmente dovuta.

Peraltro, appare coerente con gli orientamenti comunitari che la valutazione, in sede di interpello, dell'artificialità della costruzione estera sia eseguita "*caso per caso*" in base ad "*elementi oggettivi e verificabili da parte di terzi*" (per esempio cfr. la causa C-28/95, sentenza CGE Leur-Bloem del 7 luglio 1997).

Il parere dell'Amministrazione finanziaria, in merito alla disapplicazione della CFC *rule* a favore di partecipate estere *white list*, sarà reso in base a criteri oggettivi e predefiniti, anche facendo riferimento agli indicatori dell'eventuale artificialità della struttura estera già individuati dalla Risoluzione Ecofin dello scorso giugno.

Richiamando la precedente circolare 32/E del 14 giugno 2010, anche la circolare 51/E conferma che la presentazione dell'interpello costituisce un adempimento obbligatorio, cui il contribuente deve sempre ottemperare qualora intenda disapplicare la disciplina antielusiva (un'obbligatorietà che non viene meno neanche se le condizioni già esaminate dall'amministrazione presentano le caratteristiche delle nuove esimenti). Tuttavia, l'obbligatorietà dell'istanza non muta il carattere non vincolante della risposta, quale atto avente natura di puro parere, e, peraltro, non preclude al contribuente la possibilità di dimostrare anche

successivamente (ad esempio in sede di contenzioso) la sussistenza delle condizioni che legittimano l'accesso al regime derogatorio.

Gli interpelli andranno presentati in tempo utile per ottenere una risposta prima del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni. Per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la relativa istanza dovrà essere presentata entro il 1. giugno 2011 (dato che il termine ordinario per l'invio delle dichiarazioni scade il 30 settembre 2011).

A margine, si segnala che nella circolare 51/E sono altresì affrontate talune tematiche collegate all'argomento in commento, ovvero l'imposizione degli utili da partecipazione provenienti da Stati o territori a fiscalità privilegiata e la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate nei predetti Stati o territori.

Il Centro di competenze tributarie della SUPSI organizza un convegno sul tema in oggetto lunedì 15 novembre 2010, dalle ore 14 alle 18. Il prospetto del convegno è disponibile al seguente link:
http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/DSAS_CFC.pdf [25.10.2010]

Per maggiori informazioni:

- Agenzia delle Entrate; Circolare 51/E del 6 ottobre 2010, in:
<http://www.agenziaentrate.it/wps/wcm/connect/9da441004437913ca6d8e6b96f40ac5a/circolare+51e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=9da441004437913ca6d8e6b96f40ac5a> [25.10.2010]
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi n. 917 del 22 dicembre 1986

Serena Bonfanti

*Master in diritto tributario nei rapporti internazionali presso l'Università degli Studi Tor Vergata di Roma
Fidinam & Partners SA, Lugano*

Corsi di aggiornamento in ambito fiscale

L'imposizione dei lavoratori frontalieri

Il seminario si propone di fornire ai partecipanti le nozioni fiscali applicabili ai lavoratori frontalieri, vale a dire quelle persone che hanno la residenza fiscale in uno Stato diverso da quello in cui svolgono la loro attività lucrativa dipendente. In particolare verranno esaminate le disposizioni del sistema d'imposta alla fonte applicabile alle persone senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, soprattutto in relazione alla recente sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010, che ha di fatto messo in discussione le deduzioni forfettarie applicate ai frontalieri.

Nei rapporti tra Italia e Svizzera assume inoltre particolare importanza l'Accordo sui frontalieri del 1974, che prevede un trattamento fiscale diverso tra i residenti nella zona di frontiera e quelli che ne sono al di fuori. Infatti, l'Accordo sui frontalieri, non permette all'Italia di includere nella base imponibile i redditi da attività lucrativa dipendente conseguiti in Svizzera.

Durata: 4 ore-lezione, venerdì 12.11. (15.30-17) e venerdì 10.12.2010 (8.30-10)

Link del prospetto: <http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/Frontalieri.pdf> [25.10.2010]

Il divieto di discriminazione nella giurisprudenza della Corte di Giustizia

Le norme del trattato istitutivo della Comunità Europea hanno introdotto le cosiddette "quattro libertà di circolazione" (dei beni, delle persone, dei servizi, del capitale), in base alle quali la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha elaborato una complessa ed articolata giurisprudenza, rendendo illegittime importanti normative interne degli Stati membri.

Il corso si propone di analizzare la struttura di tale decisione, di descrivere le principali forme di discriminazione fiscale, di illustrare i principali casi, nonché di fornire ai partecipanti una sensibilità circa l'impatto di queste tendenze sulla evoluzione dell'ordinamento fiscale svizzero.

Durata: 6 ore-lezione, sabato 27.11.2010 (8.30-12) e venerdì 25.2.2011 (10.30-12)

Link del prospetto: http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/Divieto_discriminazione.pdf [25.10.2010]

L'assistenza amministrativa e giudiziaria tra la Svizzera e gli altri Stati

Nel corso del 2009 vi è stata una vera e propria rivoluzione nella politica della Svizzera in materia di scambio d'informazioni fiscali. Come noto, negli stessi giorni in cui le autorità federali erano sotto la pressione degli Stati Uniti per la nota vertenza sul caso UBS, il Consiglio federale ha dovuto fronteggiare le minacce dell'inclusione della Confederazione in una lista nera degli Stati che non prestano collaborazione in materia di accertamenti fiscali. Il 13 marzo 2009, è stata annunciata una svolta epocale, con l'impegno a conformarsi allo standard dell'OCSE in materia. Poco dopo, sono stati sottoscritti i primi accordi che hanno recepito tali requisiti.

Alla luce di questi importanti sviluppi, assume un'accresciuta importanza la conoscenza degli strumenti che disciplinano lo scambio d'informazioni fiscali nei rapporti fra la Svizzera e gli altri Stati, come pure del loro contenuto e delle procedure applicabili. Nel corso di tre mezze giornate sarà offerta la possibilità di esaminare gli aspetti più rilevanti dell'assistenza amministrativa e giudiziaria, secondo le disposizioni in vigore.

Durata: 12 ore-lezione, venerdì 26.11. (8.30-12), venerdì 10.12. (13.30-17) e sabato 11.12.2010 (8.30-12)

Link del prospetto:

http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/Assistenza_giudiziaria_amministrativa.pdf [25.10.2010]

Le imposte di successione nei rapporti internazionali

Il corso mira ad esaminare le norme contenute nella convenzione modello edita dall'OCSE, in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, come pure quelle contenute nelle convenzioni stipulate dalla Confederazione svizzera con altri dieci Stati, in materia di imposte sulle successioni.

Saranno in particolare passate in rassegna le norme che riguardano le imposte oggetto delle convenzioni, la questione del domicilio fiscale in caso di doppio domicilio, nonché le questioni attinenti al diritto applicabile, all'imposizione dei beni facenti parte di una successione, alla deduzione dei debiti, all'eliminazione della doppia imposizione, all'imposizione degli eredi e dei legatari, alla procedura di conciliazione e allo scambio di informazioni.

Per rendere più comprensibili le norme esaminate durante il corso saranno presentati dei casi pratici.

Durata: 10 ore-lezione, venerdì 10.12.2010 (10.30-12), venerdì 7.1. (13.30-17) e sabato 8.1.2011 (8.30-12)

Link del prospetto: <http://www.fisco.supsi.ch/Content/main/uploaded/pdf/Successioni.pdf> [25.10.2010]

Per maggiori informazioni:

- Iscrizioni a corsi di breve durata, Centro di competenze tributarie della SUPSI, in:
<http://www.fisco.supsi.ch/index.php?page=CorsiBreveInternazionale> [25.10.2010]

Samuele Vorpe

Docente-ricercatore SUPSI
